



REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale PV n. 57 del 25/10/2011



PROVINCIA di VARESE

[Handwritten signature]

IL PRESENTE DOCUMENTO S'
COMPONE DI 24 PAGINE
ALLEGATO PV. 57
DEL 25 OTT. 2011

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. del entrato in vigore il

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Titolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 Polizia Locale della Provincia

Titolo secondo

Corpo di Polizia Locale della Provincia di Varese

Capo primo. Istituzione e principi organizzativi

Art. 2 Competenze generali del Corpo di Polizia Locale della Provincia.

Art. 3 Organizzazione del Corpo

Art. 4 Esclusività delle funzioni

Art. 5 Organizzazione dell'attività

Art. 6 Attribuzioni specifiche delle Sezioni Specialistiche

Art. 7 Attività di polizia stradale espletata da addetti alle strade provinciali

Capo secondo. Attribuzioni degli appartenenti al Corpo

Art. 8 Comandante del Corpo

Art. 9 Sostituzione del Comandante

Art. 10 Addetti al Coordinamento ed al Controllo di Polizia

Art. 11 Operatori di Polizia

Capo terzo. Norme di comportamento

Art. 12 Doveri

Art. 13 Divieti

Art. 14 Rapporto gerarchico ed ottemperanza agli ordini

Art. 15 Il saluto

Art. 16 Riconoscimenti da parte della Provincia per il personale

Art. 17 Orario di lavoro e di servizio

Art. 18 Registri di servizio

Capo quarto. Uniformi e dotazioni

Art. 19 Uniformi

Art. 20 Tessera di riconoscimento – Placca matricola

Art. 21 Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

Art. 22 Uso degli apparati ricetrasmittenti, dei dispositivi informatici e di telefonia mobile

Capo quinto. Armamento, strumenti di autotutela e strumenti che hanno natura e scopi esclusivamente difensivi

Art. 23 Strumenti di autotutela e strumenti che hanno natura e scopi esclusivamente difensivi

Capo sesto. Struttura e accesso al Corpo

Art. 24 Dotazione organica

Art. 25 Requisiti fisici e psicoattitudinali per l'accesso al Corpo

Art. 26 Accesso alle varie qualifiche del Corpo, avanzamento, inquadramento giuridico del personale e profili professionali

Art. 27 Patrocinio legale ed assicurazione

Titolo terzo disposizioni finali

Art. 28 Abrogazioni

Art. 29 Entrata in vigore del Regolamento

Titolo primo: disposizioni generali

Art. 1 Polizia Locale della Provincia

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia, svolte dal Corpo di Polizia Locale, di cui è titolare la Provincia di Varese nelle materie attribuite, trasferite o delegate.
2. Le funzioni di polizia sono costituite dall'insieme delle attività predisposte in via permanente per il controllo sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e disposizioni riguardanti le materie di diretta competenza o delegate alla Provincia, per la prevenzione e la repressione alle infrazioni a dette norme.
3. Le funzioni di cui sopra, articolate sulla base di programmi preliminarmente definiti dall'Ente, possono essere svolte, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, in collaborazione con la Regione, le Comunità Montane, le Polizie Locali dei Comuni della Provincia di Varese, le Forze di Polizia dello Stato e con il supporto tecnico del personale della Provincia appartenente alle differenti aree specialistiche.
4. Nei casi e con le modalità di cui all'art. 34 della L.R. n. 4/2003, il servizio può essere effettuato anche avvalendosi di Guardie appartenenti ad istituti privati di vigilanza.
5. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia coordina i cittadini che, in attuazione delle normative riguardanti le singole materie e nell'ambito della programmazione dell'Ente, effettuano servizi di vigilanza volontaria.
6. Le indicazioni dei commi precedenti non sono esaustive delle competenze del Corpo di Polizia Locale della Provincia: altre funzioni possono derivare da leggi, regolamenti, ordinanze, Statuto e disposizioni organizzative interne all'Ente nell'ambito del quadro di riferimento individuato dal presente Regolamento.

Titolo secondo: Corpo di Polizia Locale della Provincia di Varese

Capo primo. Istituzione e principi organizzativi

Art. 2 Competenze generali del Corpo di Polizia Locale della Provincia

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia di cui all'articolo precedente viene istituito il Corpo di Polizia Locale della Provincia. Il Corpo non può costituire struttura intermedia di Settore amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso Settore amministrativo, così come previsto dall'art. 10 della L.R. 4/2003
2. Il Presidente della Provincia o un Assessore da lui delegato sovrintende al Corpo di Polizia Locale della Provincia.
3. Gli appartenenti al Corpo di cui al primo comma di questo articolo svolgono in via primaria funzioni di Polizia amministrativa, intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
4. A seguito di emanazione del decreto del Prefetto di Varese ai sensi dell'art. 5 comma 2°, L. 65/86, gli appartenenti al Corpo acquistano la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza esercitando le funzioni previste dalle vigenti leggi.
5. Nel rispetto ed ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 C.P.P., dell'art. 12 del Decreto Legislativo 28 Luglio 1989 n. 271, nonché dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, nei limiti delle specifiche materie ed attribuzioni di Polizia Locale, gli appartenenti al Corpo, nell'ambito territoriale dell'Ente e quando sono in servizio, sono ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria, salvo diverse attribuzioni di legge.
6. Il personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia svolge funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza nei limiti previsti dagli artt. 3 e 5 della L. 65/86.
7. L'esercizio delle funzioni di polizia locale da parte degli appartenenti al Corpo previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, resta sospeso nei casi di aspettativa ed in esecuzione di provvedimenti cautelari e disciplinari di sospensione dal servizio.
8. Nei casi di cui al comma precedente, il Comandante provvede a ritirare e conservare la tessera di riconoscimento, la placca matricola, l'armamento e le dotazioni personali che saranno restituite all'atto di ripresa del servizio.

9. In tutti i casi di cessazione dal servizio, il corredo vestiario personale ed il materiale di reparto devono essere riconsegnati all'atto di cessazione ove non disposto diversamente dall'amministrazione.
10. Il Comandante è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni.

Art. 3 Organizzazione del Corpo

1. Il modello organizzativo del Corpo di Polizia Locale della Provincia è adottato dall'Amministrazione Provinciale tenendo presenti i criteri fissati dalle disposizioni in materia della Regione Lombardia.
2. Il Corpo di Polizia Locale è parte integrante della struttura organizzativa della Provincia e costituisce elemento trasversale all'attività della stessa.
3. L'organico del Corpo è determinato con provvedimento della Giunta Provinciale, in relazione agli obiettivi e alle esigenze, e comprende i seguenti ruoli:
 - Comandante;
 - Addetti al Coordinamento ed al Controllo;
 - Operatori.

Tali inquadramenti potranno essere riformulati laddove intervengano modifiche nella normativa regionale di riferimento. Le professionalità contenute nel presente Regolamento non hanno diretti riflessi sull'inquadramento giuridico ed economico del personale.

4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia svolgono la loro attività ed operano nell'ambito territoriale della Provincia.
5. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento o di rappresentanza.
6. Le operazioni di polizia esterne al territorio di competenza, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
7. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni e manifestazioni eccezionali, sono ammesse sulla base di appositi piani operativi concordati tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

Art. 4 Esclusività delle funzioni

Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

L'espletamento dei servizi di polizia locale deve avvenire nel pieno rispetto degli stessi percorsi di formazione professionale previsti dalle leggi in materia ed in modo particolare dall'art. 39 della legge regionale n.4/2003.

Al personale di Polizia Locale oltre all'uniforme di servizio conforme ai regolamenti regionali, si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento Regionale 14 marzo 2003, n. 3.

Art. 5 Organizzazione dell'attività

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia, ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità, rispondono della loro attività al Comandante, le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente Regolamento.

2. Il Comandante sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente o dall'Assessore da lui delegato, provvede ad organizzare il servizio sulla base delle sue attribuzioni.

3. Allo scopo di una funzionale organizzazione del servizio, nel Corpo di Polizia Locale della Provincia sono istituite sezioni specialistiche per le materie prevalenti sotto elencate, nonché per altre che dovessero venire delegate o trasferite alla Provincia, in relazione alle competenze della Provincia ai sensi della L.R. 4/03.

Competenze comuni a tutte e le sezioni:

- Sicurezza del territorio;
- Tutela ambientale;
- Attività di prevenzione e contrasto dei reati;
- Attività di prevenzione e garanzia della sicurezza pubblica, come previsto dalla normativa di specie;
- Attività di protezione e difesa civile;
- Indagini su reati, delegate dalla Procura della Repubblica;
- Servizi di rappresentanza e scorta Gonfalone.

Sezioni specialistiche:

- a) Sezione Polizia Faunistica;

- b) Sezione Polizia Stradale;
- c) Sezione Polizia Nautica, Demaniale e Nucleo Sommozzatori.

4. Con provvedimento del Comandante viene assegnato il personale alle Sezioni specialistiche, tenendo conto dell'esperienza acquisita nelle diverse funzioni di polizia; sono inoltre definite le modalità di espletamento dei servizi di rispettiva competenza.

5. Il personale specializzato in alcune materie può essere adibito, su disposizione del Comandante, a compiti di supporto e collaborazione all'attività di una Sezione diversa da quella di appartenenza.

6. Il Comandante definisce un programma generale di lavoro, nel quale sono comprese le attività delle Sezioni e degli appartenenti alla vigilanza volontaria, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente o dall'Assessore delegato. Il programma dovrà tenere conto delle richieste e segnalazioni eventualmente trasmesse dai Dirigenti e dagli Assessorati dell'Ente.

7. Per verificare l'attuazione del programma di lavoro, il Comandante convoca periodicamente delle riunioni.

8. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Corpo di Polizia Locale della Provincia collabora con le altre Forze di polizia al mantenimento della sicurezza attraverso un modello organizzativo atto a rendere proficuo l'intervento di controllo del territorio per la tutela delle persone e delle cose anche attraverso i piani di sicurezza.

9. Le richieste avanzate dagli uffici provinciali per l'utilizzo del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale della Provincia, al di fuori del programma di lavoro di cui al comma 7, dovranno essere inoltrate al Comandante, che, compatibilmente con le forze a disposizione e nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politico-amministrativi ricevuti, tenendo conto di quanto espresso in merito dal regolamento di organizzazione e fatta salva, comunque, la previsione di cui al precedente comma 6, emanerà le opportune disposizioni di servizio.

10. I rapporti con gli organi di informazione su ogni singolo fatto relativo all'espletamento del servizio sono tenuti dal Presidente, dall'Assessore competente, o su delega dei predetti, dal Comandante.

Art. 6 Attribuzioni specifiche delle Sezioni Specialistiche

1. Le funzioni specifiche della Sezione Polizia Faunistica sono le seguenti:

- a) Prevenzione, controllo ed accertamento di illeciti in materia venatoria e alieutica;
- b) Tutela della fauna selvatica;
- c) Interventi in caso di ritrovamento di animali selvatici feriti/debilitati;
- d) Collaborazione in attività di studio e sperimentazione sulla gestione della fauna selvatica;

- e) Interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole ed in generale alle attività antropiche attraverso il controllo della fauna selvatica;
- f) Interventi in caso di incidenti stradali che coinvolgono animali selvatici;
- g) Attività di prevenzione e, quando previsto, di repressione in materia faunistico/ambientale nell'ambito di competenza;
- h) Indagini su reati in materia faunistico/ambientale delegate dalla Procura della Repubblica.

2. Le funzioni specifiche della Sezione Polizia Stradale sono le seguenti :

- a) Verifiche ed ispezioni presso le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) Tutela e controllo delle strade e circolazione veicoli;
- c) Prevenzione, controllo ed accertamento delle violazioni al codice della strada;
- d) Rilievo incidenti stradali;
- e) Vigilanza amministrativa sull'attività delle autoscuole, delle autofficine e delle officine revisioni veicoli;
- f) Collaborazione con i progettisti per la realizzazione di piani di viabilità e trasporto;
- g) Vigilanza sul trasporto pubblico in concessione e quello "atipico";
- h) Attività di educazione stradale;
- i) Controllo trasporto merci;
- j) Attività di controllo presso le agenzie viaggi;
- k) Attività di prevenzione e, quando previsto, di repressione in materia ambientale nell'ambito di competenza;
- l) Indagini su reati in materia ambientale delegate dalla Procura della Repubblica.

3. Le funzioni specifiche della Sezione di Polizia Nautica, Demaniale e Nucleo Sommozzatori sono le seguenti:

- a) Controllo delle acque territoriali e delle coste interne;
- b) Controllo della circolazione delle unità nautiche, del trasporto di cose e persone, le attività sportive di settore;
- c) Controllo sull'attività in materia alieutica;
- d) Controllo sull'inquinamento idrico;
- e) Controllo sulle attività delle scuole nautiche;
- f) Attività di ricerca e soccorso dei natanti e delle persone in difficoltà;
- g) Indagini su reati in materia ambientale delegate dalla Procura della Repubblica;
- h) Vigilanza sulle aree demaniali lacuali e fluviali;
- i) Espletamento di attività subacquee anche con il supporto di unità nautica e strumentazioni subacquee finalizzate alla tutela ecologico ambientale, idrogeologica ed archeologica dei fondali e di collaborazione con le forze di polizia e soccorso;
- j) Prospezioni subacquee volte alla localizzazione e rilevamento di fenomeni di inquinamento lacustre e fluviale.

4. Nell'ambito del Corpo di Polizia della Provincia, le Sezioni specialistiche attuano una piena collaborazione, sostituendosi ed integrandosi in caso di necessità ed esigenze temporanee, legate a particolari condizioni di lavoro nelle rispettive materie, seguendo le direttive impartite a tale proposito dal Comandante. Possono inoltre svolgere attività di polizia diverse unitariamente o congiuntamente, anche con modalità coordinate con altre forze di polizia operanti sul territorio.

Art. 7 Attività di polizia stradale espletata da addetti alle strade provinciali.

1. Non appartengono al Corpo di Polizia Locale della Provincia i cantonieri ed i tecnici provinciali che, previo superamento del prescritto esame di qualificazione, possono espletare i servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. 285/92 del codice della strada limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza.

2. L'espletamento delle attività di cui al comma precedente viene coordinata dal Comandante del Corpo, previa intesa con i Dirigenti dei Settori da cui dipende il personale interessato.

Capo secondo. Attribuzioni degli appartenenti al Corpo

Art. 8 Comandante del Corpo

1. Il Comandante del Corpo assicura lo svolgimento del servizio di Polizia Locale della Provincia, impartisce le direttive inerenti l'impiego degli addetti e coordina gli appartenenti alla vigilanza volontaria provinciale, comprese le guardie volontarie delle associazioni private, sovrintende all'organizzazione, alla disciplina, all'addestramento e alla formazione professionale del personale.

2. In particolare, il Comandante:

- a) Svolge attività di studio, elaborazione e ricerca per programmi, piani e progetti;
- b) Cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi derivanti dalle attività comunque connesse con gli interventi di polizia;
- c) Raccoglie ed elabora i risultati dell'attività espletata dal Corpo, mediante la redazione di rapporti periodici al Presidente della Provincia e/o all'Assessore delegato;

- d) Garantisce le priorità di intervento sul territorio, stabilisce le modalità di svolgimento dei servizi e disciplina l'organizzazione del lavoro svolto dai componenti del Corpo di Polizia della Provincia, nonché di tutti coloro che svolgono attività di vigilanza volontaria;
- e) Vigila sull'osservanza da parte del personale del Corpo di Polizia della Provincia e degli appartenenti alla vigilanza volontaria alle disposizioni vigenti, nonché delle istruzioni impartite;
- f) Propone all'Amministrazione, e adotta per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio di vigilanza e del suo adeguamento alle nuove normative;
- g) Cura le relazioni e trasmette, per quanto di propria competenza, gli atti ed i rapporti alle Autorità competenti in base alle leggi vigenti;
- h) Coordina la distribuzione delle informazioni;
- i) Controlla l'iter dei procedimenti sanzionatori attivati dagli appartenenti al Corpo;
- j) Dispone corsi periodici di formazione e di aggiornamento professionale, nonché corsi specifici per singole aree tematiche;
- k) Relaziona sull'andamento del servizio il Presidente della Provincia o l'Assessore Delegato, verso il quale è responsabile ai sensi dell'art. 9, comma 1°, della legge n. 65/86;
- l) Armonizza i servizi del Corpo a quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le direttive dell'Amministrazione e le norme di legge vigenti;
- m) Collabora con le Polizie Locali dei Comuni della Provincia;
- n) partecipa alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione.

Art. 9 Sostituzione Comandante

1. Il Comandante in caso di assenza od impedimento potrà dare incarico ad un Addetto al Coordinamento e Controllo del Corpo di Polizia con funzioni vicarie.

Art. 10 Addetti al Coordinamento e Controllo di Polizia

1. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo sono lo strumento fondamentale della struttura operativa, poiché da loro dipende la corretta attuazione dei programmi di lavoro per cui, nel rispetto delle direttive ricevute, hanno autonomia al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati e limitatamente ai compiti assegnati. La loro attività può comportare l'organizzazione ed il coordinamento dell'operatività del personale subalterno, del cui operato rispondono al diretto superiore, nonché dell'utilizzazione di risorse tecniche particolari per lavori complessi e direttamente al Comandante del Corpo di Polizia della Provincia. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo sono tenuti a partecipare al corso di qualificazione.
2. Nell'esercizio della sua attività l'Addetto al Coordinamento e Controllo:
 - a) adotta provvedimenti urgenti di carattere contingente e ne dà notizia immediata al suo superiore gerarchico ed al Comandante del Corpo di Polizia della Provincia;
 - b) istruisce pratiche connesse all'attività di Polizia della Provincia che implicano conoscenza ed applicazione di leggi e regolamenti, redigendo relazioni, rapporti di Polizia Giudiziaria ed amministrativi da sottoporre successivamente al Comandante;
 - c) controlla e verifica tutto ciò che attiene alla disciplina del servizio, al rispetto dei turni, dell'orario di lavoro degli Operatori di Polizia, delle istruzioni o disposizioni ricevute dal superiore. Vigila sulla condotta degli Operatori di Polizia della Provincia e dell'eventuale personale volontario assegnato, E'altresì responsabile del raggiungimento dei risultati e dell'impiego delle risorse di personale e dei mezzi e degli strumenti assegnati;
 - d) interviene direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed, in generale, in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
 - e) opera, se del caso, a livello di staff, di squadra, di pattuglia, di unità operativa qualora le necessità di servizio lo richiedano (malattie, permessi, disposizioni di servizio, ecc.);
 - f) raccoglie e valuta le indicazioni degli Operatori di Polizia della Provincia relativamente all'espletamento del servizio, anche attraverso l'esercizio

della funzione di controllo dei fogli di servizio inoltrati dagli Operatori di Polizia;

- g) sorveglia perché i mezzi di trasporto, le armi, le divise, e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso agli Operatori di Polizia siano usati esclusivamente durante il servizio, per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza;
- h) cura la tenuta dei registri di cui al successivo articolo 18;
- i) qualora sia incaricato dal Comandante a svolgere compiti di supporto e coordinamento logistico amministrativo, in particolare presso il Comando, collabora attivamente e direttamente con il Comandante, al fine di mantenere elevati livelli di erogazione del servizio;
- j) collabora, se richiesto, all'interno del sistema educativo e formativo, allo sviluppo delle conoscenze delle tematiche relative alle proprie attribuzioni;
- k) collabora con gli altri Corpi di Polizia locale nell'ambito delle proprie competenze e in caso di calamità naturali o disastri;
- l) partecipa alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione;
- m) esercita funzioni di rappresentanza ed assicura la scorta d'onore al Gonfalone e al Presidente della Provincia;
- n) collabora con i suoi diretti superiori nello studio e ricerca delle migliori tecniche operative, suggerendo proposte riguardanti l'organizzazione del lavoro impegnandosi, inoltre, nella formazione professionale degli Operatori di Polizia;

3. l'Addetto al Coordinamento e Controllo è responsabile, in via generale, del buon andamento del servizio nelle attribuzioni a lui demandate dal presente articolo.
4. All'Addetto al Coordinamento ed al Controllo compete l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute, con il compito di coordinamento e controllo dell'attività di polizia del cui svolgimento informa il Comandante, ricevendone le direttive per l'espletamento del servizio e per gli obiettivi da perseguire.
5. In caso di assenza per qualsiasi motivo gli Addetti al Coordinamento e Controllo informano tempestivamente il Comandante.

Art. 11 Operatori di Polizia

1. Nell'espletamento dei compiti previsti dalle norme vigenti, gli Operatori di Polizia della Provincia sono obbligati in particolare a:

- a) partecipare al corso di prima formazione durante il periodo di prova;
- b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
- c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- d) intervenire per controllare e reprimere azioni o comportamenti che risultino contrari a norme e regolamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- e) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- f) versare tempestivamente gli importi eventualmente introitati per le violazioni accertate secondo le modalità stabilite dall'Ente.
- g) compilare periodicamente il foglio di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata, secondo i tempi e con le modalità stabilite dal Comandante;
- h) partecipare a corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione.
- i) partecipare alle riunioni di servizio indette dal Comandante.
- j) partecipare alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione;
- k) collaborare nei limiti delle proprie attribuzioni, con l'Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86;
- l) collaborare, se richiesto, all'interno del sistema educativo e formativo, allo sviluppo delle conoscenze delle tematiche relative alle proprie attribuzioni;
- m) collaborare con gli altri corpi di Polizia locale nell'ambito delle proprie competenze e in caso di calamità naturali o disastri;
- n) esercitare funzioni di rappresentanza ed assicurare la scorta d'onore al Gonfalone e al Presidente della Provincia.

Capo terzo. Norme di comportamento

Art. 12 Doveri

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia sono soggetti alla disciplina generale in materia di pubblico impiego e quindi sono tenuti all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente e dai contratti.
2. Il personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per conseguire il migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. Il Personale del Corpo deve tassativamente evitare di assumere comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione e del Corpo stesso.
4. Tutto il personale del Corpo è tenuto ad assolvere con ogni cura ed assiduità ai doveri d'ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi nel rispetto delle disposizioni regolamentari in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior svolgimento del servizio.
5. Rientra nei doveri d'ufficio degli Operatori e degli Addetti al Coordinamento e Controllo il concorrere al miglior espletamento del servizio con proposte e segnalazioni, in particolare relazionando sui fatti al Comandante, agli Addetti al Coordinamento e Controllo.
6. Il personale del Corpo deve mantenere il più scrupoloso segreto sulle attività operative ed addestrative svolte e sulle notizie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni di ufficio.

Art. 13 Divieti

1. Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli appartenenti al Corpo di Polizia è vietato:
 - a) l'esercizio della caccia sul territorio della Provincia di Varese;
 - b) Il prestarsi, anche a titolo gratuito, per la soluzione di esposti e/o ricorsi in riferimento a fattispecie riguardanti il servizio;
 - c) allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente i propri superiori.

Art. 14 Rapporto gerarchico ed ottemperanza agli ordini

1. Il Corpo della Polizia Locale della Provincia deve attenersi alle direttive impartite dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato, tramite il Comandante del Corpo.
2. L'ordinamento gerarchico del Corpo è determinato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti. A parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa e, a parità di anzianità, dall'età.
3. Ogni superiore è tenuto a seguire con scrupolo il comportamento in servizio del personale che da lui funzionalmente dipende ed a rilevare eventuali violazioni disciplinari per l'adozione tempestiva, a cura degli organi a ciò preposti, delle opportune misure previste dalla normativa vigente.
4. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire in modo pronto, rispettoso e leale, le disposizioni e gli ordini inerenti al servizio impartiti dal superiore gerarchico od operativo, salvo ritengano dette disposizioni e ordini palesemente illegittimi. In tal caso essi devono farne immediata rimostranza al superiore, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione o l'ordine vengono rinnovati per iscritto, il rimostrante è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito.
5. Il responsabile operativo del turno di servizio svolge la verifica della presenza e del comportamento del personale (eventuali variazioni rispetto all'ordine di servizio precedentemente stilato vengono dallo stesso annotate sui registri), riferisce al Comandante notizie utili, assicura la continuità del servizio di sala operativa, contatta enti e altri organismi nel caso di emergenza o operazioni.
6. In situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo e come tale rappresentato al superiore che lo ha impartito, deve essere eseguito se viene rinnovato anche solo verbalmente. In ogni caso, al termine del servizio, il superiore ha l'obbligo di confermare per iscritto l'ordine precedentemente rinnovato in modo verbale.
7. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale della Provincia, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori;
8. Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri generici o specifici di servizio, ovvero tiene comunque un comportamento non conforme alla qualifica rivestita, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste nelle norme contrattuali.

Art. 15 Il saluto

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia in divisa sono tenuti al saluto reciproco, secondo le modalità in uso nei Corpi di Polizia dello Stato e nei confronti delle autorità civili, militari e

religiose, nonché dei propri superiori gerarchici, al Presidente, Assessori ed ai componenti del Consiglio Provinciale nell'esercizio delle loro funzioni, così come previsto dalla dgr 24 marzo 2005 n. VII/21216 della Regione Lombardia, che ne disciplina le modalità.

2. Il saluto è altresì una testimonianza di cortesia nei confronti del cittadino.

Art. 16 Riconoscimenti da parte della Provincia per il personale

La Provincia di Varese prevede riconoscimenti per il personale che si sia distinto per qualità professionali, spirito di iniziativa, ecc.

Art. 17 Orario di lavoro e di servizio

1. L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dalla contrattazione nazionale e dagli accordi decentrati, dai regolamenti e disposizioni provinciali.

2. L'orario di lavoro è funzionale all'esercizio delle attività del Corpo di Polizia Locale della Provincia.

3. Qualora necessità particolari lo richiedano, gli appartenenti al Corpo di Polizia della Provincia sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario di lavoro secondo le norme e gli accordi vigenti. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo.

4. Tenuto conto della particolarità del servizio, gli appartenenti al Corpo di Polizia della Provincia dovranno consentire di poter essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità, laddove istituita.

5. Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante, coadiuvato da Addetti al Coordinamento e Controllo di Polizia, anche attraverso rilevazioni telematiche.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme e le disposizioni vigenti per il restante personale della Provincia di Varese.

Art. 18 Registri di servizio

1. Il Comandante, in relazione alle esigenze di servizio ed agli obblighi di legge, dispone quali registri dovranno essere istituiti presso la sede del Corpo di Polizia Locale della Provincia.
2. I registri istituiti devono essere tenuti ordinatamente e con modalità tali da non poter essere manomessi o contraffatti.
3. Prima di essere posti in uso, i registri devono essere vidimati dall'ufficio e, una volta completati, devono essere custoditi presso gli uffici del Comando del Corpo per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Il Comandante effettua controlli periodici sull'istituzione, la tenuta e la conservazione dei registri.
5. Tutti i registri istituiti possono essere visionati, previa richiesta scritta e motivata al Comandante, dagli Operatori e dagli Addetti al Coordinamento e Controllo di Polizia della Provincia che devono attenersi al disposto dell'ultimo comma dell'art. 10.
6. Negli uffici del Comando del Corpo, vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi e i regolamenti relativi alle materie di competenza nonché, debitamente custodite, le copie dei processi verbali e dei rapporti redatti dai componenti del Corpo di Polizia della Provincia in servizio, per un periodo non inferiore a dieci anni.

Capo quarto. Uniformi e dotazioni

Art. 19 Uniformi

1. Le caratteristiche dei capi che compongono le uniformi sono stabilite dal Regolamento Regionale in materia.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia, quando sono in servizio, così come previsto dalle vigenti disposizioni, devono indossare le uniformi fornite dalla Provincia di Varese, con l'obbligo di mantenerle pulite e in buono stato.
3. Il Comandante impartisce le disposizioni per l'utilizzo delle uniformi; qualora vi siano particolari esigenze di servizio, può consentire l'uso dell'uniforme operativa per le attività specialistiche e di lavoro, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento Regione Lombardia n. 1/2008
4. Il Comandante autorizza i servizi in abiti civili, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Regione Lombardia n. 1/2008
5. E' vietato indossare la divisa fuori dall'orario di servizio.

6. Per il Comandante è facoltativo indossare l'uniforme durante il servizio prestato in ufficio, mentre di norma permane l'obbligo durante il servizio esterno.
7. Il personale deve avere particolare cura della propria persona, evitando l'uso di accessori che possano alterare l'aspetto formale dell'uniforme.
8. Il Comandante e i membri del Corpo di Polizia della Provincia possono essere dotati dell'uniforme di gala, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento Regione Lombardia n. 1/2008

Art. 20 Tessera di riconoscimento – Placca matricola

1. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regione Lombardia n. 3/2003, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento, vidimata dal Presidente, che devono portare sempre con sé, contenente le qualifiche di legge ed esibire ogni qualvolta sia necessario dimostrare la loro qualifica.
2. Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio recante il numero di matricola del componente del Corpo di Polizia della Provincia, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia della Provincia sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca matricola.
4. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o sia sospeso dal servizio per motivi di ordine disciplinare e giudiziario.

Art. 21 Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

I mezzi devono essere dotati di quanto previsto dal “Codice della strada”, dal “Codice della navigazione” e dalla normativa regionale, nonché avere le caratteristiche indicate dal Regolamento Regione Lombardia n. 8/02, ad eccezione dei mezzi che il Comandante riterrà opportuno non rendere riconoscibili per esigenze di servizio.

L'uso e l'assegnazione dei mezzi di trasporto, a disposizione dei diversi utilizzatori per motivi di servizio, o quando ne sia giustificato l'impiego, è disciplinato dal Comandante.

La guida degli stessi deve essere preferibilmente affidata a personale in possesso di patente di servizio. Per le unità di navigazione la conduzione richiede la presenza a bordo di un dipendente dotato di patente nautica che ne assuma il comando.

E' vietato permettere la guida, o l'uso dei mezzi in dotazione a persone estranee, o apportare agli stessi qualsiasi modifica. Per motivate esigenze di servizio può invece essere trasportato anche personale non dipendente.

Per ogni mezzo è prevista la compilazione di un'apposita scheda nella quale devono essere riportati tutti i dati richiesti.

Il mezzo di trasporto deve essere assicurato in modo tale da coprire tutti i rischi di danno alle cose, agli animali e alle persone, sia nei confronti di terzi, del conducente, che dei trasportati.

E' fatto obbligo ad ogni componente del Corpo di Polizia della Provincia di assicurare la normale manutenzione dei mezzi di servizio e segnalare all'Ufficio preposto dell'Ente gli eventuali guasti.

Per esigenze connesse all'espletamento del servizio, alla reperibilità ed al pronto intervento in genere in caso di chiamata, il Comandante può autorizzare gli appartenenti al Corpo di Polizia della Provincia all'utilizzo continuativo dei mezzi di servizio anche detenendo gli stessi presso i rispettivi recapiti. Anche in tal caso è responsabilità dell'affidatario l'applicazione delle norme di legge e regolamenti relative alla cura e diligenza nell'uso e nella conservazione dei beni.

I mezzi di trasporto dati in dotazione, contrassegnati secondo le normative emanate con Regolamento Regione Lombardia, devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego secondo le disposizioni impartite dal Comandante.

Il Comandante può, con adeguata motivazione, autorizzare l'uso del mezzo privato.

In caso d'abuso di utilizzo, la responsabilità è personale.

Art. 22 Uso degli apparati ricetrasmittenti, dei dispositivi informatici e di telefonia mobile

1. I mezzi di comunicazione in dotazione presso ciascun servizio debbono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, definite dalla normativa vigente, che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio provinciale, anche in relazione alle attività di soccorso e di Protezione Civile.

2. Gli apparati ricetrasmittenti, i dispositivi informatici e di telefonia mobile assegnati in dotazione, devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura e dovranno essere evitate tra gli operatori comunicazioni su argomenti non attinenti il servizio ed infine dovranno essere osservate le procedure d'uso appositamente stabilite.

3. Il componente del Corpo di Polizia della Provincia a cui è stato assegnato l'apparato, risponde personalmente in caso di violazione degli obblighi della concessione e per fatti connessi all'uso degli apparati.

Capo quinto. Armamento, strumenti di autotutela e strumenti che hanno natura e scopi esclusivamente difensivi

Art. 23 Strumenti di autotutela e strumenti che hanno natura e scopi esclusivamente difensivi

1. Ai componenti del Corpo di Polizia della Provincia che abbiano il possesso dei requisiti per l'accesso ai ruoli previsti dal presente Regolamento e che ottengano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, viene assegnata, per lo svolgimento delle proprie funzioni, un'arma a canna corta semi automatica per autodifesa e, quando previsto dal servizio di controllo venatorio, di armi lunghe, con relativo munizionamento come previsto dalla normativa vigente Legge 157/92, artt. 13 e 27, dal D.M. n. 145/87, art. 4, nonché Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Per esigenze connesse all'espletamento del servizio, alla reperibilità ed al pronto intervento in genere in caso di chiamata, il Comandante può autorizzare gli appartenenti al Corpo di Polizia della Provincia all'utilizzo continuativo degli strumenti di autotutela, anche detenendo gli stessi presso i rispettivi recapiti. Anche in tal caso è responsabilità dell'affidatario l'applicazione delle norme di legge e regolamenti relative alla cura e diligenza nell'uso e nella conservazione dei beni.
3. Per l'uso e la tenuta delle Armi si fa riferimento all'allegato sub B denominato " Regolamento delle Armi" che fa parte integrante del presente atto. In applicazione a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 4/2003 e R.R. n. 3 del 13/07/04 il Presidente o il Comandante assegna gli strumenti di autotutela ritenuti più idonei prevedendo annotazioni di carico e scarico negli appositi registri e cura la formazione sull'utilizzo degli stessi.
4. E' consentito l'utilizzo da parte dei componenti del Corpo di Polizia Locale della Provincia di strumenti che hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, che non ricadono nella disciplina delle armi, di cui alla Legge regionale 4/2003 e Regolamento regionale 13 luglio 2004. I componenti del Corpo di Polizia Locale della Provincia possono portare in servizio strumenti da punta e da taglio, strettamente correlati allo svolgimento di specifici servizi.

Capo sesto. Struttura e accesso al Corpo

Art. 24 Dotazione organica

1. La dotazione organica deve essere determinata in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura del Corpo, nonché tenendo in considerazione il supporto che può essere fornito dagli addetti alle strade provinciali, come specificato all'art.7 del presente regolamento.
2. Per lo svolgimento dei compiti amministrativi connessi alle funzioni di vigilanza, viene assegnato al Corpo di Polizia Locale della Provincia personale con profilo professionale di tipo amministrativo che dipende gerarchicamente dal Comandante.

Art. 25 Requisiti fisici e psicoattitudinali per l'accesso al Corpo

1. Ferme restando le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego e quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale per l'immissione nei ruoli del Corpo di Polizia Locale della Provincia sono necessari, in particolare, i seguenti requisiti:
 - a) Sana e robusta costituzione fisica tale da essere idonea allo svolgimento incondizionato dei compiti d'istituto, nonché un livello di condizione fisica che consenta l'espletamento del servizio in piena sicurezza;
 - b) Idoneità psicoattitudinale allo svolgimento incondizionato dei compiti d'istituto.
2. La presenza dei requisiti di cui al comma 1 verrà accertata mediante appositi accertamenti sanitari.
3. Il personale del Corpo potrà essere sottoposto a periodiche visite mediche collegiali di controllo da parte di uffici pubblici preposti che accertino la permanenza dei requisiti previsti al comma precedente.
4. In casi di temporanea inidoneità fisica o psicoattitudinale gli appartenenti al Corpo possono essere assegnati, per il periodo di tempo necessario al recupero della piena efficienza, a servizi interni o d'ufficio.
5. In caso di inidoneità fisica o psicoattitudinale permanente che renda inabile ai servizi di polizia esterni, gli appartenenti al Corpo verranno impiegati compatibilmente con il loro stato nei servizi interni o d'ufficio della Provincia.

Art. 26 Accesso alle varie qualifiche del Corpo, avanzamento, inquadramento giuridico del personale e profili professionali

1. L'accesso alle varie qualifiche del Corpo di Polizia della Provincia, l'avanzamento, l'inquadramento giuridico del personale ed i relativi profili professionali sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, nell'ambito della dotazione organica.
2. Requisiti:
 - a) Diploma di scuola media superiore o titolo di studio superiore.
 - b) Abilitazione a condurre veicoli di cui alla patente di guida di categoria A e B, o superiori.
 - c) Inesistenza di motivi ostativi all'uso delle armi e dell'uniforme, obiezioni di coscienza sull'uso delle armi da fuoco, o altri strumenti offensivi quantunque destinati alla difesa propria o di altri.
 - d) Inesistenza di motivi etici e morali che possano condizionare l'attività di cattura o abbattimento di fauna selvatica e/o inselvatichita qualora se ne accerti la necessità in merito alla tutela della salute pubblica o per motivi di sicurezza.
 - e) Idoneità psicofisica e tecnico-attitudinale allo svolgimento dell'attività di vigilanza sul territorio.

Art. 27 Patrocinio legale ed assicurazione

1. Agli appartenenti al Corpo, la Provincia di Varese assicura l'assistenza legale in sede processuale nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali.
2. Per l'uso delle armi in attività di servizio, gli appartenenti al Corpo usufruiranno di assicurazioni da responsabilità civile verso terzi oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

Titolo terzo: disposizioni finali

Art. 28 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti norme:
Regolamento della Polizia Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 138 del 10/10/1995;
- 2 Sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari dell' Ente in contrasto con il presente Regolamento;
3. E' fatto obbligo di aggiornare tale regolamento qualora le normative di riferimento subiscano modifiche in contrasto con lo stesso.

Art. 29 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione che sarà eseguita ai sensi dello Statuto della Provincia di Varese.